In alcune serie di casi la presenza del requisito della ingiustizia del danno è fuori discussione:

- a) quando sia stato leso un diritto della personalità
- b) quando sia stato leso un diritto reale: così il danneggiamento di una cosa è danno ingiusto perché lesione del diritto di proprietà
- c) quando l'uccisione di una persona comporti lesione del diritto al mantenimento dei suoi famigliari: qui non viene in considerazione la lesione del diritto alla vita dell'ucciso, ma solo la lesione del diritto al mantenimento.

Al requisito della ingiustizia del danno che i giudici hanno dato, in passato, una interpretazione molto restrittiva:

Si è, in sostanza, ritenuto ingiusto solo il danno consistente nella lesione di un diritto assoluto. Questa interpretazione restrittiva tende oggi ad essere superata;

Si ammette che c'è danno ingiusto:

d) Quando sia stato leso un diritto relativo, in particolare un diritto di credito: così l'uccisione di un giocatore di calcio lede il diritto alle sue prestazioni sportive spettante alla società calcistica.

Oltre quando si lede un diritto, è danno giudicato risarcibile:

- e) Quando sia stata lesa la libertà contrattuale: per esempio il contraente che, per falsa informazione del terzo, si sia indotto a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso.
- f) Quando fosse stata lesa, anziché un diritto, una situazione di fatto, che apparisse meritevole di protezione.

Un caso emblematico era quello della famiglia di fatto:

veniva uccisa, in un incidente stradale, una persona che provvedeva al mantenimento della sua convivente; questa non aveva, come il coniuge, un diritto al mantenimento, non poteva lamentare la lesione di un diritto, ma solo alla lesione di una situazione di fatto che l'ordinamento giuridica considera pienamente lecita.

È allora stato stabilito il diritto al risarcimento del danno per morte del convivente per fatto illecito del terzo.